



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

Etica e pratica professionale dell'Ingegnere

ORDINAMENTI E COMPETENZE PROFESSIONALI

Ing. Claudia Zambrano

5 - 6 dicembre 2017

Sala Convegni - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Sala Convegni - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino

AGENDA

- Ordinamenti professionali
- Albo professionale
- Organi di governo della categoria
- Competenze professionali

AGENDA

- Ordinamenti professionali

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Legge 25 aprile 1938 n° 897

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382

integrato dal D.L. n°90 del 24/06/2005

Costituzione Italiana - art. 33 comma 5

ORDINE PROFESSIONALE

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

- Art. 2: Istituzione dell'ordine provinciale degli ingegneri e degli architetti:
«è istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia. per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione»;
- Art. 4: Obbligo iscrizione all'ordine per esercitare attività professionale:
«le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dall'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo»;

ORDINE PROFESSIONALE

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

- Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell'ordine:

«gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

 - 1/a procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, e alle pubbliche amministrazioni;
 - 2/a stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

ORDINE PROFESSIONALE

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

- Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell'ordine:

«gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

 - 3/a dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
 - 4/a vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28, e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili».

ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo I «Dell'Albo»

Art. 1: In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti;

Art. 4: Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto;

Art. 5: Per esercitare in tutto il territorio del regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato;



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo I «Dell'Albo»

Art. 8: Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo;

Art. 10: Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale [ora CNI] entro un mese dalla notificazione.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo IV «Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto»

Art. 51: Sono di spettanza dell'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo V «Disposizioni generali»

Art. 57: L'ordine e rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia;

- Capo VI «Disposizioni di coordinamento e transitorie»

Art. 62: Gli ingegneri impiegati in una pubblica amministrazione iscritti all'albo, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per l'eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE PROFESSIONALE

Date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali:

Ordine / Collegio	Anno di Costituzione
Notai	1913
Ingegneri	1923
Architetti	1923
Chimici	1928
Geometri	1929
Periti Industriali	1929
Avvocati e Procuratori	1933
Medici Chirurghi	1946
Veterinari	1946
Farmacisti	1946
Dottori Commercialisti	1953
Ragionieri e Periti Commerciali	1953
Giornalisti	1963
Geologi	1963
Biologi	1967
Dottori Agronomi e Dottori Forestali	1976
Odontoiatri	1986
Psicologi	1989



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE PROFESSIONALE

Legge 25 aprile 1938 n° 897

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulla funzioni relative alla custodia degli albi.

- Art. 1: Gli ingegneri [...] non possono esercitare la professione se non iscritti nell'albo professionale;
- Art. 2: Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti nell'albo professionale e se scritti devono essere cancellati.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE PROFESSIONALE

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382
integrato dal D.L. n°90 del 24/06/2005

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

Capo I «Del Consiglio degli ordini e collegi professionali»

- Art. 1: Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere [...] sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio;
- Art. 2: I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti [...]. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni;



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
 Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



ORDINE PROFESSIONALE

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382
integrato dal D.L. n°90 del 24/06/2005

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

Capo I «Del Consiglio degli ordini e collegi professionali»

- Art. 5-9: Composizione del Consiglio e elezioni cariche istituzionali, modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni.

Capo II «Delle commissioni centrali»

Art. 10-14: Modalità di elezioni e funzionamento delle commissioni centrali.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
 Etica e pratica professionale dell'Ingegnere

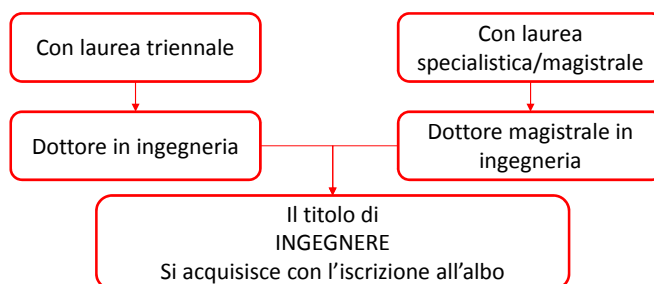


ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Costituzione Italiana

Titolo II (Rapporti etico-sociali) - art. 33 comma 5:

«E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»



ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere

ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI AOSTA

L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- Ordine Provinciale
- Federazioni Regionali (non formalizzate)
- Consiglio Nazionale Ingegneri CNI
 - sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia
 - Compiti del Consiglio nazionale ingegneri:
 - o Magistratura di appello contro tutte le decisioni dei Consigli di disciplina degli ordini; Successivo appello Corte di Cassazione;
 - o Esprime parere sui progetti di legge e regolamenti che riguardano la professione di ingegnere.

RIFORMA PROFESSIONALE

Il regolamento (Dpr 137/2012) recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

è in vigore dal 15 Agosto 2012

ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere

ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI AOSTA

ORDINE PROVINCIALE

Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri - Eletto ogni 4 anni

- Gli Ordini provinciali sono autonomi e rispondono solo all'Autorità Giudiziaria, da cui sono controllati;
- Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale l'Ordine ha competenza;
- Per iscriversi all'Ordine provinciale bisogna dimostrare di possedere il requisito della residenza nella provincia o comunque avere un recapito professionale (recente parere C.N.I.).

ORDINE PROVINCIALE

Compiti istituzionali degli Ordini provinciali.

- Forma e rivede annualmente l'albo;
- Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Esprime, su richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari;
- Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione, reprimendo eventuali abusi.

ORDINE PROVINCIALE

Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri - Eletto ogni 4 anni

Da chi è formato:

Per Ordini con iscritti superiori a 1500 → 15 consiglieri

Cariche del Consiglio

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, iscritto alla sezione A dell'Albo, il Segretario, il Tesoriere.

Facoltà di nominare (e revocare) il vice-Presidente da parte del Presidente.

Compiti del Presidente

Ai sensi dell'art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee. Il Presidente deve periodicamente informare il Consiglio del suo operato.

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del vice Presidente

Il Vice Presidente – o in assenza di mandato il Consigliere anziano per iscrizione all'albo (ai sensi dell'art. 38 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) – sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine.

Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del Segretario

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Segretario:

- ricevere le domande di iscrizione nell'Albo,
- redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori;
- tenere i registri prescritti dal Consiglio,
- curare la corrispondenza;
- autenticare le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio;
- avere in consegna l'archivio e la biblioteca.

In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio ne fa le veci il Consigliere che fra i presenti risulti il meno anziano per iscrizione all'Albo (art. 39 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del Tesoriere

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Tesoriere:

- a) essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- b) coordinare e dirigere il personale dipendente dell'Ordine, provvedendo agli adempimenti connessi ai rapporti lavorativi in essere;
- c) riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- d) riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- e) pagare i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario;
- f) tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
- g) tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- h) provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)

Il Consiglio dell'Ordine

- a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- b) prende provvedimenti disciplinari;
- c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- d) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento della Commissione Centrale, nonché le modalità di pagamento del contributo;
- e) dà i pareri eventualmente richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere.

FEDERAZIONI O CONSULTE REGIONALI

In Campania F.O.I.R.C. Federazione Ordini Ingegneri Regione Campania

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono al momento organismi istituzionali previsti dalla Legge.

Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

- esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;
- promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;
- designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale;
- curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (CNI)

Istituito e regolamentato dal D. Lgs Luogotenenziale del 23/11/1944 n.382 (nominato Commissione centrale).

Art.10 del D.lgs: Composizione CNI

15 membri eletti dai Consigli degli Ordini ai quali spetta un numero di voti correlato al numero di iscritti ai singoli Ordini.

Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, ha durata quinquennale ed elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

I membri del CNI devono essere iscritti all'Albo, sono rieleggibili e non possono far parte dei Consigli provinciali.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (CNI)

Ogni anno gli Ingegneri italiani possono partecipare al **Congresso Nazionale degli Ingegneri**.

Quest'anno si è svolto a Perugia, dal 28 al 30 giugno.

L'argomento è stato:

«Corriamo il rischio: Ingegneri per una società aperta, sicura, innovativa»

Rischio professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di gestire il cambiamento del sistema, il rapporto con le altre professioni, le dinamiche sociali.

Tra le molte definizioni e descrizioni della società contemporanea vi è quella di "società del rischio", in cui l'incertezza condiziona inevitabilmente la vita delle persone e delle comunità. La capacità degli ingegneri di comprendere e governare, attraverso un sistema specifico di conoscenze e competenze, il rischio per una società più sicura e innovativa sarà appunto il filo conduttore del 62° Congresso Nazionale. Comprendere l'entità del rischio, minimizzare il rischio, operare per la sicurezza, studiare e gestire strumenti di prevenzione del rischio, governare situazioni di emergenza, sono modi di affrontare la realtà che fanno parte del bagaglio culturale di un ingegnere. amiche sociali.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



COMPETENZE PROFESSIONALI

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo IV «Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto»

Art. 51: Sono di spettanza dell'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatasi in tempi successivi.

Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti **conflitti di competenza con gli architetti e soprattutto con i geometri** cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora contrastanti, dell'Autorità Giudiziaria.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



COMPETENZE PROFESSIONALI

Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli **architetti** si richiama quanto disposto dall'art. 52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma:

*“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per l'antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico ora Legge 1°giugno 1939 n. 1089), sono di spettanza della professione di architetto; **ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere**”.*

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell'architetto gli impianti, le infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto esula dal campo dell'ingegneria civile.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



COMPETENZE PROFESSIONALI

Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei **geometri** si fa riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 concernente la regolamentazione per la relativa professione.

L'art. 16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono svolgere i geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati.

Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri e geometri.

Anzitutto il concetto di **“modeste costruzioni civili”** che da tempo la Giurisprudenza ha inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.

In secondo luogo riguardo alle opere con struttura metallica o in cemento armato per le quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli ingegneri e degli architetti.

In terzo luogo i fabbricati industriali che rientrerebbero nelle competenze del geometra solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza.



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

21/07/2014 U-004378/2014



U-AZ/14

Circ. n. 399/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali dei geometri in ambito strutturale – richiesta della Regione Toscana di parere al Consiglio di Stato in sede consultiva concernente i limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri – richiesta di parere al Consiglio Nazionale – **memoria del CNI datata 23 giugno 2014** – trasmissione e considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la memoria inviata dal Consiglio Nazionale alla Regione Toscana in data 23 giugno 2014, sulle competenze professionali dei tecnici geometri in ambito strutturale.

L'avviso del Consiglio Nazionale Ingegneri (e quello del Consiglio Nazionale Architetti) era stato sollecitato dal Consiglio di Stato, Seconda Sezione, davanti a cui pende una richiesta di parere consultivo della Regione Toscana, avente ad oggetto: **“Limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici**

in IV Sessione, 114



Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



Il Presidente della Regione Toscana, infatti, nell'agosto del 2012, si era rivolto al Consiglio di Stato in sede consultiva, esponendo le problematiche derivanti per gli Uffici tecnici del Genio civile, nell'attività di verifica dei progetti presentati, da presunte incertezze nell'applicazione ed interpretazione della normativa che regola la professione di Geometra (essenzialmente l'art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274).


In particolare, la Regione Toscana ha sollevato dei dubbi sulla competenza dei tecnici geometri per le civili costruzioni che comportano la realizzazione di strutture in cemento armato (ad esempio, se vada sempre esclusa la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato, oppure se essa sia in via eccezionale da ammettersi, qualora e nei casi in cui venga in rilievo la “modestia” dell'opera).

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, in un parere espresso sulla vicenda, ha sostenuto, tra l'altro, che l'abrogazione dell'art. 1 del RD n. 2229 del 1939 (*“Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”*) ad opera del decreto legislativo 13 dicembre 2010 n. 212 (cd *“taglia-leggi”*) abbia comportato il venir meno della competenza esclusiva degli Ingegneri e degli Architetti per il calcolo delle strutture in cemento armato.

E' di immediata evidenza l'importanza e la delicatezza della questione, che – se non adeguatamente chiarita – potrebbe comportare l'adozione di un parere che mette in discussione l'assetto delle competenze professionali risultante dalla costante giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione.

Allo scopo di evidenziare il corretto quadro normativo e giurisprudenziale in materia di competenze professionali sulle strutture in cemento armato, il CNI – con l'ausilio dei suoi consulenti legali – ha redatto un approfondito studio della problematica, che è stato trasmesso alla Regione Toscana, sotto forma di una **memoria datata 23 giugno 2014** (in allegato).

Il parere del CNI esclude totalmente che dalla intervenuta abrogazione dell'art. 1 del RD n. 2229/1939 possa derivare un ampliamento delle competenze professionali dei tecnici Geometri.



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

24/04/2015 U-44/2869/2015

U-MC/15

Circ. n. 526 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali dei Geometri - progettazione e direzione lavori di costruzioni civili con impiego di cemento armato - **sentenza Consiglio di Stato 23 febbraio 2015 n.853** - competenza esclusiva di Ingegneri ed Architetti - illegittimità dell'affidamento ad un Geometra e nullità della delibera della Giunta comunale - considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del **Consiglio di Stato, V Sezione, 23 febbraio 2015 n.853**, che ha visto il Comune di Torri del Benaco e il Collegio dei Geometri di Verona contrapposti all'Ordine degli Ingegneri di Verona e al CNI, relativamente alle competenze professionali dei Geometri in materia edilizia e di costruzioni con impiego di cemento armato.

La sentenza del giudice amministrativo di secondo grado ribalta la decisione negativa del TAR Veneto, 20 novembre 2013 n.1312, che aveva previsto una parziale (e discutibile) apertura alle istanze dei Geometri in tema di cemento armato.

Oggi viene invece ad essere definitivamente chiarito che i **professionisti Geometri non possono progettare edifici in**

cemento armato, dato che **la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali.**


Le rappresentanze degli Ingegneri avevano impugnato una delibera di giunta comunale contenente indirizzi operativi agli Uffici tecnici, relativamente ai procedimenti amministrativi in materia edilizia, compresa l'indicazione che, "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc 1500".

Il TAR Veneto, con la sentenza n.1312/2013, aveva escluso che la delibera fosse da annullare, in quanto - a suo dire - con essa non erano state esercitate funzioni a carattere normativo in materia di competenze professionali, "bensì erano state solo impartite ai competenti Uffici dell'amministrazione direttive di carattere generale, prive peraltro di vincolatività".

Altro argomento utilizzato dal giudice veneto per respingere il ricorso era stato che la normativa vigente non escludeva del tutto la competenza del Geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, "essendo stato abrogato il RD 16 novembre 1939 n.2229, per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010 n.212" (cd "taglia-leggi").


A seguito del ricorso in appello proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, con l'intervento *ad adiuvandum* del CNI, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, andando di contrario avviso, ha fissato i seguenti principi:

- 1) Anche se la materia delle professioni rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni, **"l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato"**;
- 2) **Nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni**;



**ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Etica e pratica professionale dell'Ingegnere



COMPETENZE PROFESSIONALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

Settore civile ed ambientale

Settore industriale

Settore dell'informazione

Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica/magistrale

sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "A"

- a) per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore **"ingegneria industriale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore **"ingegneria dell'informazione"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione "A" le attività ripartite tra i tre settori che implicano l'uso di **metodologie avanzate, innovative o sperimentali** nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "B"

- a) per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b) per il settore **"ingegneria industriale"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "B"

- a) per il settore **"ingegneria dell'informazione"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

IN EUROPA

- L'unificazione europea ha introdotto numerose questioni sulla reciprocità della valenza del titolo professionale per chi vuole operare in uno stato diverso da quello d'origine.
- Molto c'è ancora da fare per raggiungere un riconoscimento automatico della formazione acquisita nei diversi stati.
- Anche le normative relative ai materiali o alle procedure non sono mutuamente riconosciute: ad esempio, la Slovenia impone il riconoscimento di proprie norme più restrittive; nel campo navale nonostante l'istituzione dell'IACS, non tutte le Società di Classificazione sono aderenti a tale associazione pur avendo regolamenti molto simili.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
e...
In bocca al lupo